Allegato B al rep. n. 7518/5777

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ETS"

PREMESSA

La Fondazione "Hospice Trentino", costituita nel 2007, per iniziativa della "Fondazione Trentina per il Volontariato sociale", assume la veste di Fondazione di partecipazione ai sensi del Codice del Terzo settore (CTS), per meglio adempiere ai propri scopi.

Art. 1
Denominazione – Sede legale – Durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle norme del Codice civile in materia di Fondazioni, la Fondazione assume la denominazione di "FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ENTE DEL TERZO SETTORE" in sigla "FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ETS", di seguito indicata come Fondazione.
2. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. La Fondazione opera prevalentemente nell'ambito della Provincia di Trento, ma può operare anche in ambito nazionale.
4. La Fondazione può istituire sezioni o sedi secondarie.
5. La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dal Codice civile, altresì nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n. 117/2017.
6. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare l'acronimo "ETS", o la locuzione "Ente del Terzo settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2
Attività di interesse generale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e fonda la propria attività istituzionale sul volontariato.
2. La Fondazione, con esclusione di ogni scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017 e precisamente:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (**lett. a**);
- interventi e prestazioni sanitarie (**lett. b**);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**lett. c**);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d**);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lett. h**);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS (**lett. i**);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (**lett. q**);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del CTS (**lett. u**).

Art. 3
Finalità specifiche e attività

1. La Fondazione si prefigge di valorizzare e diffondere, nel rigoroso perseguimento di finalità umanitarie e solidaristiche, il principio fondamentale del rispetto della persona, della dignità umana e della cultura palliativa. La Fondazione, in particolare, mira ad effettuare, in stretta collaborazione con altri Enti e strutture solidaristiche, assistenziali o di cura, tutte quelle attività di assistenza, sostegno e cura che possano alleviare il dolore o i disagi dei malati in fase avanzata di malattia invalidante e non guaribile, che necessitano di cure palliative.
2. Al fine di raggiungere le finalità sopra menzionate, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le attività di seguito indicate, che potranno essere progettate e gestite stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o di terzi:
- informazione e sensibilizzazione sulle tematiche e sulle problematiche inerenti l'assistenza, il sostegno, la cura del malato in fase avanzata di malattia invalidante e non guaribile e della sua famiglia e sulla cultura palliativa;
- raccolta e destinazione di fondi in favore di strutture "Hospice" e dei servizi delle Cure Palliative (CP);
- gestione delle strutture di "Hospice" e di servizi a favore di persone inserite nelle CP direttamente o mediante collaborazione con soggetto terzo qualificato, in stretto coordinamento con il servizio pubblico;
- sostegno e promozione di attività assistenziali a favore di pazienti in fase avanzata di malattia.

La Fondazione prevede, per ciascuno degli ambiti sopracitati, l'esercizio – prioritario ma non esaustivo - delle seguenti attività:

<u>Ambito informativo/formativo:</u>

- Organizzazione di convegni, seminari e incontri sui bisogni clinico-assistenziali, terapeutici, spirituali e psicologici e sugli aspetti etici, deontologici e giuridici della persona in fase avanzata di malattia invalidante e non guaribile e sulla cultura palliativa;
- Organizzazione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica locale e nazionale sulle problematiche della persona in fase avanzata di malattia invalidante e non guaribile e sulle funzioni di accoglienza, cura ed assistenza delle strutture di "Hospice" e delle CP e sulla cultura palliativa;
- Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di volontari e

preposti ad attività di assistenza e di cura dei pazienti ospiti presso le strutture di "Hospice" e nelle CP e delle loro famiglie;
- Istituzione di servizi informativi in favore dei familiari di soggetti in prossima o contestuale degenza presso le strutture di "Hospice", a garanzia di un supporto consulenziale gratuito circa gli scopi e le funzioni assistenziali;
- Pubblicazione di materiale informativo sulle cure palliative e sui bisogni del malato in fase terminale o affetto da malattia invalidante non guaribile;
- attività di ricerca in materia di cure palliative.

Ambito di raccolta e destinazione di fondi:
- Organizzazione di raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di eventi di informazione e di sensibilizzazione, da destinare a supporto integrativo delle attività delle strutture di "Hospice" e dei servizi di CP;
- Partecipazione a progetti, bandi e programmi, anche a valenza nazionale ed internazionale, per l'acquisizione di finanziamenti da destinare all'esercizio delle attività istituzionali della Fondazione;
- Stipula di rapporti convenzionati con Enti pubblici e privati, a vario titolo correlati ai settori dell'assistenza sociale e sanitaria, con destinazione degli importi in favore delle strutture di "Hospice" e dei servizi di CP;
- Predisposizione e realizzazione di progetti di "fund raising", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ai fini di un costante miglioramento ed integrazione delle attività istituzionali della Fondazione.

Ambito di gestione di "Hospice" e di servizi a favore di persone inserite nelle CP:

la Fondazione può provvedere direttamente alla gestione di "Hospice" e di servizi a favore di persone inserite nelle CP mediante una propria articolazione organizzativa interna definita con apposito regolamento. In alternativa, può avvalersi della collaborazione di un soggetto terzo che funga da Ente Gestore.

In questo caso la Fondazione provvede a:
- Individuare, costituire e/o designare, anche a mezzo di specifico bando, la Cooperativa Sociale (o altro Ente senza scopo di lucro in uno dei settori di cui all'art.5 del D. Lgs. 117/2017) preposta alla gestione di "Hospice";
- Coordinare, mediante azioni congiunte e partecipate con l'Ente gestore, le attività e i servizi di competenza di strutture di "Hospice";
- Coordinare i rapporti tra l'Ente gestore di strutture di "Hospice" e le istituzioni pubbliche e private con le quali lo stesso Ente provvederà alla stipula di appositi rapporti convenzionati;
- Concordare con l'Ente gestore di strutture di "Hospice" le modalità e i termini di trasferimento di apporti contributivi, nonché il rilascio a titolo di donazione, ovvero in forma di concessione gratuita, di beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione, nel rispetto delle condizioni di cui D. Lgs. 117/2017.

Ambito di Sostegno e promozione di attività assistenziali a favore di pazienti in fase avanzata di malattia invalidante e non guaribile:
- Compiere ogni attività volta a sostenere e promuovere l'assistenza morale e materiale a favore di pazienti in fase avanzata di malattia;
- Attività di studio e ricerca nell'ambito delle cure palliative anche mediante la costituzione di un Comitato scientifico.

3. La Fondazione può svolgere, ex articolo 6 del CTS, anche attività diverse da

quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice.
4. La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del CTS e secondo quanto indicato nel presente articolo.

Art. 4
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il suo patrimonio.
2. Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
4. Per tutto quanto non previsto si rimanda agli artt. 8 e 13 CTS.

Art. 5
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio di esercizio dell'anno decorso e il bilancio di previsione dell'esercizio successivo sono predisposti a cura del Presidente con la collaborazione del Direttore. Per quanto riguarda la loro approvazione: entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione; entro il 30 aprile dell'anno successivo, in quanto possa essere applicabile in conformità alla specifica normativa del CTS, lo stesso organo di amministrazione approva il bilancio di esercizio dell'anno decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno, in richiamo all'articolo 2364, comma 2, del Codice civile e tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il RUNTS (art. 48 co. 3 CTS).
3. Dovrà essere depositata, nei modi e nei termini di legge, copia del bilancio di esercizio, unitamente ai verbali delle sedute in cui è stato approvato da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Il bilancio di esercizio è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Esso è accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo.
5. Le relazioni che accompagnano il bilancio di esercizio devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

6. Eventuali nuovi impegni di spesa e obbligazioni, proposti dal Presidente della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti previsti a bilancio preventivo, debbono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, utilizzando eventualmente risorse destinate ad iniziative rinviabili al successivo anno finanziario.
7. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 6
Volontari della Fondazione
1. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può avvalersi di persone fisiche che ne condividono gli scopi e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.
2. La Fondazione deve iscrivere in un apposito Registro vidimato o elettronico immodificabile i volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. La Fondazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da un possibile beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione, entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 4 del CTS.
5. Si richiamano, in ogni caso, integralmente gli artt. 17 e ss. del CTS.

Art. 7
Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente, il Vice Presidente,
- il Segretario e il Tesoriere, se nominati;
- il Direttore;
- il Comitato di Partecipazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del CTS o, dove non ricorrenti, per volontà del Consiglio di Amministrazione.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo gratuito. L'Organo di controllo, ovvero l'Organo di revisione, possono essere retribuiti secondo le disposizioni di legge.
3. Nei casi previsti dall'articolo 31, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo può svolgere le funzioni di Organo di revisione, nelle condizioni e nei limiti sanciti dallo stesso disposto.
4. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 31, del D. Lgs. n. 117/2017, la

Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può attribuire all'Organo di controllo le competenze previste per l'Organo di revisione. Resta ferma la possibilità di nomina separata dell'Organo di revisione, come previsto dall'articolo 14 del presente statuto.

Art. 8
Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da otto membri la cui nomina è così disciplinata:
a) due membri sono nominati dalla "Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale - Ente Filantropico" (il Fondatore);
b) due membri sono nominati uno per ciascuno rispettivamente dall'Associazione "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento ODV" e dalla "Associazione Provinciale Amici della Nefrologia - A.P.A.N. ODV";
c) due membri sono nominati dalla Associazione "Amici della Fondazione Hospice Trentino ODV";
d) due membri sono eletti a maggioranza dal Comitato di partecipazione ad ogni scadenza.
Possono essere confermati per i successivi mandati anche uno o più dei consiglieri in scadenza.
Le facoltà di nomina di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere esercitate entro 30 giorni dalla data della richiesta. Tale richiesta verrà effettuata dal Presidente della Fondazione.
In caso di mancata nomina nel termine sopra stabilito, provvede alle nomine per cooptazione il Consiglio in carica.
I Consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili e/o rinominabili.
2. È esclusa ogni forma di controllo, direzione e coordinamento da parte di eventuali enti pubblici, nel rispetto dell'articolo 4, comma 2, del CTS, e delle successive disposizioni normative e interpretative in materia.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente e può nominare il Segretario e il Tesoriere. Ulteriori cariche e deleghe possono essere conferite agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, con esclusivo riferimento alle persone fisiche. Ciascun consigliere può assumere una o più cariche.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno dichiarato incapace, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.), o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione i dipendenti in servizio della Fondazione, il coniuge ed i parenti in linea retta e/o collaterale fino al 2° grado degli altri amministratori o dei dipendenti della Fondazione.
6. Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto, sono dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di Amministrazione.
7. Gli amministratori della Fondazione possono, altresì, cessare dalla relativa carica per dimissioni o esclusione.
8. Le dimissioni vengono inviate mediante comunicazione scritta, con

raccomandata a.r. o tramite PEC inviata alla Fondazione. Le dimissioni hanno effetto immediato.
9. Gli amministratori possono essere esclusi dalla Fondazione, a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per azioni contrarie al buon nome della Fondazione, per violazione del presente statuto, di eventuali regolamenti interni, ovvero di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Essi possono essere, altresì, esclusi, per i casi di cui al comma 5 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile. L'esclusione viene comunicata all'interessato dal Presidente della Fondazione, mediante raccomandata a.r. o PEC e ha effetto immediato. Rimane fermo il diritto di ricorso giudiziale, di cui all'articolo 24, comma 3, del codice civile.
10. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nei precedenti commi, essi verranno sostituiti nei successivi trenta giorni secondo il criterio di designazione di cui al comma 1. I consiglieri in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione vigente.
Qualora venga contemporaneamente a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decadrà e dovrà essere nominato ex novo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
11. La Fondazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della nomina dei componenti del Consiglio, deve provvedere alla loro iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.
12. Agli amministratori può spettare il rimborso delle spese documentate e sostenute in ragione dell'incarico.

Art. 9
Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, ed in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza o delega.
3. Per le modifiche del presente statuto è richiesta la partecipazione di almeno tre quarti dei consiglieri, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
4. Per lo scioglimento della Fondazione, e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri.
5. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione del relativo ordine del giorno, deve essere inviata per iscritto a mezzo mail o altro strumento telematico, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, a tutti i consiglieri e all'Organo di controllo. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione,

da effettuarsi almeno ventiquattro ore dopo la data della prima convocazione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
6. La convocazione di urgenza del Consiglio viene effettuata dal Presidente, nel tempo massimo di 2 (due) giorni, su richiesta scritta della maggioranza degli amministratori, dell'Organo di controllo, o su iniziativa del Presidente medesimo.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere effettuate anche mediante tele-videoconferenza, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile (anche in forma digitale). Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano di età.
9. I verbali delle riunioni e le deliberazioni del Consiglio devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante all'interno del Libro verbali del Consiglio di Amministrazione, ed inviate in copia ai Consiglieri assenti entro 30 (trenta) giorni dalla riunione.

Art. 10
Competenze del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:
a) nominare al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere. In caso di parità, prevale il voto del Fondatore, espresso dai suoi componenti; in caso di disaccordo tra loro, il voto verrà espresso, a maggioranza, dal Consiglio di Amministrazione del Fondatore;
b) deliberare, organizzare e realizzare le attività della Fondazione, di cui all'articolo 3 del presente statuto;
c) conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni, nonché deliberare sulla stipula di rapporti retributivi con soggetti terzi;
d) redigere ed approvare il bilancio di esercizio dell'anno decorso e il bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
e) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
f) redigere e approvare l'eventuale bilancio sociale, considerato vincolante nell'ipotesi di cui all'articolo 14 del CTS;

g) deliberare sulla esclusione degli amministratori, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del presente statuto;
h) valutare, ed eventualmente ratificare, nuovi impegni di spesa e obbligazioni che eccedono i limiti degli stanziamenti previsti a bilancio, attenendosi al dettato dell'art. 5, comma 6 dello statuto;
i) stabilire i limiti delle spese rimborsabili ai volontari, nel rispetto delle norme di legge inderogabili al riguardo;
j) nominare l'Organo di controllo e, se obbligatorio, ovvero per decisione del Consiglio di Amministrazione, il soggetto revisore legale ai sensi dell'art. 31 CTS;
k) deliberare l'eventuale variazione di sede legale nell'ambito del Comune di Trento, con successiva comunicazione agli uffici competenti;
l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017 e documentarne il carattere secondario e strumentale;
m) deliberare l'ammissione dei Partecipanti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri;
n) deliberare le assunzioni del personale, incluso il Direttore;
o) nominare il Comitato Scientifico;
p) deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla fusione, scissione e trasformazione e sullo scioglimento della Fondazione;
q) approvare i regolamenti interni;
r) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto o necessario per la gestione della Fondazione.

Art. 11
Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

1. Il Presidente:
- è il legale rappresentante della Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione e ratifica del Consiglio nella sua riunione successiva, anche, eventualmente, specificatamente convocata;
- può delegare i propri compiti di sorveglianza ed esecuzione a membri del Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, in ogni sua attribuzione, comprese la rappresentanza legale e la firma sociale.
3. Qualora venga meno il Presidente, il Consiglio, convocato entro 30 giorni dal Vice Presidente, provvede alla nomina del nuovo Presidente.
4. Il Segretario, se nominato, gestisce gli aspetti amministrativi della Fondazione, conserva i Libri sociali, redige e sottoscrive i verbali del Consiglio di Amministrazione, ottempera agli adempimenti burocratici e giuslavoristici.
5. Il Tesoriere, se nominato, gestisce gli aspetti contabili della Fondazione e redige, di concerto con il Presidente, i bilanci preventivo e consuntivo. Intrattiene, altresì, i rapporti con gli istituti di credito. La figura del Tesoriere

può coincidere con quella del Segretario.

Art. 12
Direttore

Il Direttore è assunto dalla Fondazione previa delibera del Consiglio di Amministrazione. È responsabile, in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, della gestione complessiva della Fondazione e svolge funzioni di direzione, coordinamento, organizzazione e controllo, come disciplinate dal regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13
Organo di controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere collegiale ovvero unipersonale. Nel caso di Organo collegiale esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti e nomina al proprio interno un Presidente. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica tre anni e sono rinominabili.

I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

L'Organo di Controllo esercita le funzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, un membro effettivo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentra il supplente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di controllo vigente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del CTS, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purchè ne ricorrano i presupposti di legge.

Art. 14 – Organo di revisione

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il Consiglio di Amministrazione, qualora non intenda far esercitare la revisione all'organo di controllo, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è un organo tecnico-consultivo che supporta il

Consiglio di Amministrazione nella proposta e nella valutazione dei progetti di miglioramento della qualità assistenziale, di ricerca e di formazione e che svolge le attività disciplinate dal regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento interno, nomina il Comitato Scientifico costituito da persone fisiche di comprovata competenza in materia di studio e ricerca nell'ambito delle attività della Fondazione. I membri del Comitato Scientifico possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero esterni alla stessa.
3. Il Comitato Scientifico ha durata permanente, con composizione numerica variabile, e nomina al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Coordinatore. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'eventuale revoca e/o sostituzione dei suoi componenti, salve le ipotesi di dimissione.
5. I componenti del Comitato Scientifico svolgono l'attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 – Comitato di partecipazione

1. Il Comitato di partecipazione è composto dagli attuali componenti del Consiglio generale, previa comunicazione scritta di accettazione da parte di ciascuno di essi, inviata al Presidente della Fondazione.
2. Al Comitato di partecipazione possono, altresì, partecipare, su richiesta ed accettazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione, previo rilascio del parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato di partecipazione, tutti coloro, persone fisiche ed enti giuridici, interessati al perseguimento delle finalità del presente statuto.
3. Il Comitato di partecipazione svolge funzioni consultive ed è a tempo indeterminato; in particolare, la consultazione è obbligatoria ma non vincolante in relazione agli atti di cui all'articolo 10 lett. p) del presente statuto. Esso, inoltre, decide sull'eventuale appello del richiedente a cui sia stato rifiutata la partecipazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comitato di partecipazione elegge, a maggioranza assoluta dei partecipanti, due membri del Consiglio di Amministrazione. Si richiama, al riguardo, anche quanto previsto dal precedente art. 8.
5. Il Comitato di partecipazione è presieduto dal Presidente della Fondazione, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Comitato di partecipazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno per essere informato relativamente all'attività svolta, del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Partecipanti almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
Il Comitato di partecipazione può riunirsi anche mediante tele-videoconferenza secondo le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17
Libri della Fondazione

1. La Fondazione deve tenere le seguenti scritture:

a. il Libro verbali del Consiglio di Amministrazione;
b. il Libro verbali dell'Organo di controllo;
c. il Libro verbali del Comitato di partecipazione;
d. il Libro verbali dell'Organo di revisione, qualora nominato.
2. La Fondazione deve infine tenere il Registro vidimato o in formato elettronico non modificabile dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri dell'Ente, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.

Art. 18
Scioglimento della Fondazione
1. Lo scioglimento della Fondazione è deciso dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione, che decide lo scioglimento della Fondazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS** e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, aventi sede e/o operatività nel territorio della Provincia di Trento, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del CTS.

Art. 19
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica il Codice del Terzo Settore e, in particolare, l'articolo 3 del CTS.
F.to Laura Froner
F.to Eliana Morandi notaio L.S.